



CITTÀ DI VIGEVANO

Provincia di Pavia

Adunanza Ordinaria Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 63

OGGETTO: AGEVOLAZIONI TARI DESTINATE ALLE UTENZE NON DOMESTICHE IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

L'anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di luglio, alle ore 21:12, nella sala delle adunanze.

In seguito ad inviti scritti, diramati dal Presidente del Consiglio Comunale, osservate le modalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

I sottostanti comparenti partecipano alla seduta, in parte in presenza ed in parte in videoconferenza, come di seguito precisato.

Il Segretario, Dott.ssa Vimercati Pierluisa, e i sottostanti comparenti partecipano alla seduta presso la sede comunale, salvo i consiglieri Fantoni Paola Eleonora, Perotti Matilde, Squillaci Giuseppe e Onori Giulio che partecipano alla seduta da remoto, connessi in videoconferenza con i partecipanti alla seduta.

Il Presidente ed il Segretario accertano da remoto, "a video", l'identità dei 4 consiglieri collegati.

Risultano presenti all'appello i signori:

CEFFA ANDREA	Sindaco	Presente
CARIGNANO DANIELA	Consigliere	Presente
PIGOLA LUIGI GIOVANNI MARIA	Consigliere	Presente
GHIA RICCARDO	Consigliere	Presente
VESE CLAUDIO	Presidente	Presente
CAVALLINI PAOLA	Consigliere	Presente
CIVIDATI MARCO	Consigliere	Presente
PORTA FUSERO ROBERTA	Consigliere	Presente
ONORI GIULIO	Consigliere	Presente
RUBINO ALESSANDRO	Consigliere	<i>Assente</i>
FANTONI PAOLA ELEONORA	Consigliere	Presente
MONTAGNANA CLAUDIA	Consigliere	Presente
STEPAN EMMA	Consigliere	<i>Assente</i>
CAPELLI RICCARDO	Consigliere	Presente
IOZZI PAOLO	Consigliere	Presente
GIACOMETTI ROBERTA	Consigliere	Presente
SQUILLACI GIUSEPPE	Consigliere	Presente
SUVILLA FURIO	Consigliere	Presente
BERTUCCI ALESSIO	Consigliere	Presente
CORSICO PICCOLINI EMANUELE MASSIMILIANO	Consigliere	Presente
SPISSU ARIANNA	Consigliere	Presente
PEROTTI MATILDE	Consigliere	Presente
BELLAZZI LUCA	Consigliere	<i>Assente</i>
MAZZOLA LUCA	Consigliere	Presente
BALDINA SILVIA	Consigliere	Presente

Gli Assessori Semplici Daniele e Scardillo Nicola risultano assenti.
Sono presenti in aula gli Assessori Galiani Antonello, Sala Andrea, Avalor Brunella, Alessandrino Nunziata e Segù Marzia.

Partecipa il Segretario Generale VIMERCATI PIERLUISA.

Assume la presidenza Claudio Vese – nella sua qualità di Presidente.

La registrazione integrale degli interventi è depositata presso la Segreteria Generale e consultabile al seguente indirizzo:

<http://www.magnetofono.it/streaming/vigevano/>

L'Ass. **Avalor** riferisce ed illustra la proposta, annessa al presente atto ed esaminata dalla Commissione Consiliare Permanente “Bilancio, Partecipate, Igiene Urbana, Finanze e Tributi, Ristorazione Scolastica, Servizi Elettorali, Personale”, nella seduta del 26 luglio 2021.

La consigliera **Baldina** interviene.

La consigliera **Porta Fusero** interviene.

Anche il Sindaco **Ceffa** interviene, in replica.

La consigliera **Perotti**, che partecipa da remoto, si disconnette dalla seduta; pertanto, risultano ora presenti n. 21 Consiglieri.

Nessun altro Consigliere chiede di parlare, né formula osservazioni.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che all'art. 1 comma 639 istituisce la Tassa sui Rifiuti (TARI), componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Vista la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020”, che all'articolo 1 comma 738 abolisce la IUC, l'Imposta Comunale Unica, con eccezione della tassa rifiuti (TARI), per la quale la fonte normativa continua ad essere la Legge 27 dicembre 2013 n. 147, art 1 commi da 641 al 668;

Vista la Legge 27 dicembre 2017 n. 205 che attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, di seguito ARERA, tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”;

Visto l'art. 30 comma 5 della Legge 21 maggio 2021, n.69 Conversione in legge del Decreto legge 22 marzo 2021 n.41, che ha previsto che: *“limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e art.53, comma 16 della Legge n. 388/2000, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del Piano Economico Finanziario del Servizio di gestione dei rifiuti entro il 30 giugno 2021”*;

Visto il Decreto legge n. 99 in data 30/06/2021 con il quale è stato prorogato al 31/07/2021 il termine per l'approvazione delle tariffe tari, dei regolamenti della Tari e del PEF;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 in data 29/06/2021 *“Approvazione delle tariffe ai fini della Tassa rifiuti (TARI) 2021”* dichiarata immediatamente eseguibile con la quale veniva stabilito che *“.....e le eventuali riduzioni da applicare alle utenze non domestiche, per l'annualità 2021 dovrebbero essere disciplinate da apposito Decreto attuativo di prossima emanazione.....Considerato che gli operatori economici, inquadrati nelle categorie incluse nel beneficio, potranno usufruire delle riduzioni, in sede di ricalcolo del dovuto, con eventuale dimostrazione che rientrano in una delle fattispecie agevolate*;

Richiamato il Decreto Legge n. 73 del 2021 che prevede all'art. 6 quanto segue:

“1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

*2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, **si provvede con decreto del Ministro dell'interno** di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città' ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.*

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato e' quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

6. *Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.*

Visto il decreto del Ministero dell'Interno in data 24/06/2021 concernente il «Riparto del **Fondo** di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI o della TARI corrispettiva ad alcune categorie economiche che ammonta per il Comune di Vigevano ad euro 575.657,16;

Rilevato che il Comune di Vigevano intende integrare i suddetti fondi con uno stanziamento di euro 300.000,00;

Considerato che il decreto ministeriale del 24/06/2021 non stabilisce criteri puntuali per la concessione di riduzioni TARI ad alcune categorie economiche e, pertanto, occorre riferirsi a quanto stabilito dall'art. 6, comma 1 del Decreto Legge, n. 73/2021;

Rilevato, pertanto, di definire i seguenti criteri per la concessione delle agevolazioni Tari alle utenze non domestiche:

1. sono escluse dalla concessione della suddetta agevolazione le attività temporanee di commercio su aree pubbliche (esercizio attività mercatale), già beneficiarie della riduzione prevista dall'art. 1 comma 816 della legge 160/2019;

2. sono escluse dalle agevolazioni le seguenti utenze non domestiche:

- banche, assicurazioni, studi professionali e servizi finanziari;
- edicole, farmacie, plurilicenze, tabaccai;
- agenzie ed uffici (ad eccezione delle agenzie di viaggio);
- ospedali, carceri, case di cura e di riposo, caserme;
- attività indicate negli allegati 23 e 24 del DPCM del 03/03/2021 (attività rimaste sempre aperte);

3. l'agevolazione Tari sarà applicata d'ufficio per le utenze non domestiche e secondo le modalità di seguito indicate:

- categoria Tari 2 – Cinematografi e teatri – nella misura del 100% della quota fissa e variabile;
- categoria Tari 4 – **limitatamente agli impianti sportivi** – nella misura del 100% della quota fissa e variabile;
- categoria Tari 11 – **limitatamente alle agenzie di viaggio** – nella misura del 40% della quota fissa e variabile;
- categoria Tari 17 – Barbiere, estetista, parrucchiera - nella misura del 50% della quota fissa e variabile;
- categoria Tari 22 – Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie - nella misura del 60% della quota fissa e variabile;
- categoria Tari 23 – Birrerie, hamburgerie ad **eccezione delle mense** - nella misura del 60 % della quota fissa e variabile;
- categoria Tari 24 – Bar, caffè, pasticcerie - nella misura del 60% della quota fissa e variabile;
- categoria Tari 30 – Discoteche e night club – nella misura del 100% della quota fissa e variabile;

4. l'agevolazione è riconosciuta anche alle attività economiche che abbiano comunque subito degli effetti negativi derivanti dalla pandemia comprovati dalla riduzione del fatturato 2020 rispetto al 2019 di almeno il 30%, calcolato ai sensi dell'art. 1 del DI 41/2021 commi da 1 a 4. Il riconoscimento e il calcolo della riduzione è condizionato **alla presentazione di apposita dichiarazione** da rendere al Comune **entro e non oltre il 31 ottobre 2021**, predisposta in base al modello che verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente

L'agevolazione, verificata la dichiarazione presentata, sarà pari al 30% della quota fissa e variabile e sarà applicata sulla seconda rata della Tari 2021.

5. non possono, in ogni caso, accedere alle suddette agevolazioni, i soggetti che non siano in regola con i versamenti della Tari ordinaria (esclusa tari 2020) e che abbiano degli accertamenti in corso per il recupero del tributo, salvo la regolarizzazione entro la scadenza della seconda rata (28/02/2022).

Tutto ciò premesso

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dai Responsabili del servizio interessato;

Dato atto che non sussistono, ai sensi di legge, obblighi di astensione né conflitti di interesse da parte di amministratori nell'adozione del presente atto deliberativo;

Vista la deliberazione di C.C. n. 16 del 23/03/2021: "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 (art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.lgs. n. 118/2011)";

Vista la deliberazione di G.C. n. 110 del 15/04/2021: "Approvazione obiettivi strategici anno 2021 e PEG finanziario 2021 - 2023";

con n. 21 voti favorevoli espressi per appello nominale dai n. 21 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

1. di approvare le agevolazioni Tari nei limiti del Fondo riconosciuto a tal scopo con decreto del Ministero dell'Interno in data 24/06/2021 e delle risorse proprie che verranno stanziare in bilancio;

2. di approvare i seguenti criteri per la concessione delle agevolazioni Tari 2021 alle utenze non domestiche:

A. sono escluse dalla concessione della suddetta agevolazione le attività temporanee di commercio su aree pubbliche (esercizio attività mercatale), già beneficiarie della riduzione prevista dall'art. 1 comma 816 della legge 160/2019.

B. sono escluse dalle agevolazioni le seguenti utenze non domestiche:

- banche, assicurazioni, studi professionali e servizi finanziari;
- edicole, farmacie, plurilicenze, tabaccai;
- agenzie ed uffici (ad eccezione delle agenzie di viaggio);
- ospedali, carceri, case di cura e di riposo, caserme;
- attività indicate negli allegati 23 e 24 del DPCM del 03/03/2021 (attività rimaste sempre aperte);

C. l'agevolazione Tari sarà applicata d'ufficio per le utenze non domestiche e secondo le modalità di seguito indicate:

- categoria Tari 2 – Cinematografi e teatri – nella misura del 100% della quota fissa e variabile;
- categoria Tari 4 – **limitatamente agli impianti sportivi** – nella misura del 100% della quota fissa e variabile;
- categoria Tari 11 – **limitatamente alle agenzie di viaggio** – nella misura del 40% della quota fissa e variabile;
- categoria Tari 17 – Barbiere, estetista, parrucchiera - nella misura del 50% della quota fissa e variabile;
- categoria Tari 22 – Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie - nella misura del 60% della quota fissa e variabile;
- categoria Tari 23 – Birrerie, hamburgerie ad **eccezione delle mense** - nella misura del 60 % della quota fissa e variabile;
- categoria Tari 24 – Bar, caffè, pasticcerie - nella misura del 60 % della quota fissa e variabile;
- categoria Tari 30 – Discoteche e night club – nella misura del 100% della quota fissa e variabile;

D. l'agevolazione è riconosciuta anche alle attività economiche che abbiano comunque subito degli effetti negativi derivanti dalla pandemia comprovati dalla riduzione del fatturato 2020 rispetto al 2019 di almeno il 30%, calcolato ai sensi dell'art. 1 del DI 41/2021 commi da 1 a 4. Il riconoscimento e il calcolo della riduzione è condizionato **alla presentazione** di apposita dichiarazione da rendere al Comune **entro e non oltre il 31/10/2021** predisposta in base al modello che verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

L'agevolazione, verificata la dichiarazione presentata, sarà pari al 30% della quota fissa e variabile e sarà applicata sulla seconda rata della Tari 2021.

E. non possono, in ogni caso, accedere alle suddette agevolazioni, i soggetti che non siano in regola con i versamenti della Tari ordinaria (esclusa Tari 2020) e che abbiano degli accertamenti in corso per il recupero del tributo, salvo la regolarizzazione entro la scadenza della seconda rata (28/02/2022);

3. di demandare agli uffici competenti la predisposizione del modello di dichiarazione. attestante la riduzione del fatturato 2020 rispetto al 2019 di almeno il 30%, calcolato ai sensi dell'art. 1 del DI 41/2021 commi da 1 a 4.

4. di demandare al competente servizio a norma dell'art. 13 comma 15 del DL 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del DL 30 aprile 2019 n. 34, convertito nella Legge 28 giugno 2019 n. 58 l'invio nei termini di legge, esclusivamente in via telematica, della presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1 comma 3 del D.Lgs. 360/98;

Successivamente, al fine consentire la concessione delle agevolazioni Tari nei termini previsti

IL CONSIGLIO COMUNALE

con n. 21 voti favorevoli espressi per appello nominale dai n. 21 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Il Presidente
CLAUDIO VESE

Il Segretario Generale
PIERLUISA VIMERCATI

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 63 DEL 29/07/2021

Proposta N. 2021 / 3372

Servizio Contabilità e Bilancio, Risorse finanziarie e Contabilità economica, Gestione fiscale,
Gestione Entrate e riscossione coattiva

OGGETTO: AGEVOLAZIONI TARI DESTINATE ALLE UTENZE NON DOMESTICHE IN
RELAZIONE ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere FAVOREVOLE, art. 49 comma 1 del D.Lgs 267 del 18/08/2000.

Lì, 14/07/2021

IL DIRIGENTE
DORISI ENRICA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Proposta N. 2021 / 3372

Servizio Contabilità e Bilancio, Risorse finanziarie e Contabilità economica, Gestione fiscale,
Gestione Entrate e riscossione coattiva

OGGETTO: AGEVOLAZIONI TARI DESTINATE ALLE UTENZE NON DOMESTICHE IN
RELAZIONE ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Parere di regolarità contabile, FAVOREVOLE, art. 49 comma 1 del D.Lgs 267 del
18/08/2000.

Lì, 14/07/2021

IL DIRIGENTE
DORISI ENRICA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



CITTA' DI VIGEVANO

Servizio Servizio Contabilità e Bilancio, Risorse finanziarie e Contabilità economica, Gestione fiscale, Gestione Entrate e riscossione coattiva

Certificato di Esecutività

Deliberazione N. 63 del 29/07/2021

Oggetto: AGEVOLAZIONI TARI DESTINATE ALLE UTENZE NON DOMESTICHE IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.

Si certifica che, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. la presente deliberazione è immediatamente eseguibile

Data Esecutività: 29/07/2021

Vigevano li, 09/08/2021

Sottoscritta
(ZANETTI MARCELLO)
con firma digitale